



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

*** COPIA ***

numero 20 del 29-07-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2015.-

In data 29-07-2015 alle ore 09:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocato, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone seguenti:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	MURAZZO GIUSEPPE	PRESIDENTE	Presente
2	TRAVAGLINI NICOLA	SINDACO	Presente
3	MARCHESANI GIANFRANCA	CONSIGLIERE	Presente
4	CONTUCCI SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
5	PORFIDO DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
6	DI STEFANO MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
7	D'ASCENZO PASQUALINO	CONSIGLIERE	Presente
8	POTALIVO ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
9	MORONI SANDRA	CONSIGLIERE	Assente
10	PALOMBO NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
11	ROSATI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Assente
12	D'ASCANIO NICOLINO	CONSIGLIERE	Presente
13	BOZZELLI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
14			
15			
16			
17			

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROSANNA PANELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, GIUSEPPE MURAZZO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2015" e passa la parola al consigliere Porfido che relaziona sull'argomento in assenza del consigliere Moroni.

PORFIDO: "Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe e aliquote relative ai tributi comunali entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. In riferimento al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 il Ministero dell'Interno con proprio decreto in data 13/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015 ha fissato il termine del 30 Luglio 2015 per tale adempimento. Pertanto, è necessario approvare le aliquote dell'IMU entro il termine del 30 Luglio, altrimenti si applicherebbero quelle in vigore nell'anno precedente. L'articolo 13, del Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, fra cui la modalità di determinazione delle aliquote per il calcolo dell'imposta. Il comma 6° dell'art. 13 del citato Decreto Legge 201/2011 stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. Le aliquote IMU per l'anno 2014 sono state determinate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16/04/2015 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 0,90%; aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,35%; aliquota fabbricati rurali strumentali 0,20%.

Nel corso dell'esercizio 2014 in seguito alla emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Novembre 2014 sono stati individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, si applica l'esenzione dell'IMU sui terreni agricoli, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e gli altri terreni.

Infine, dopo numerosi interventi si è pervenuti alla disciplina di applicazione dell'IMU sui terreni agricoli convertito con modificazioni dalla Legge n. 34/2015, nel quale all'art. 1 sono stabiliti i criteri di esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani, sia per l'anno 2014 che 2015. Per il corrente anno 2015 l'amministrazione comunale ha proposto l'applicazione delle aliquote IMU nelle seguenti misure:

ALIQUOTA ORDINARIA 0,90 PER CENTO;

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,35 PER CENTO

ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI. 0,76 PER CENTO.

Chiedo pertanto al Consiglio l'approvazione della proposta delle aliquote IMU per l'anno 2015."

Interviene il consigliere **BOZZELLI:** "Io non condivido la proposta relazionata dal consigliere Porfido che può essere esaustiva dal punto di vista giuridico ma che non convince questo gruppo consiliare perché si continua a tartassare i cittadini. Mi soffermo sull'IMU terreni agricoli: l'aliquota allo 0,76 non è condivisibile in quanto il Consiglio avrebbe potuto variare l'aliquota base dello 0,3 in aumento o in diminuzione e quindi in questo caso avrebbe potuto determinare l'aliquota allo 0,46 se avesse applicato la riduzione."

Interviene il consigliere **PALOMBO:** "Esprimo il mio parere contrario ai tagli che il governo nazionale fa continuamente agli enti locali. La tassazione sulla prima casa e sugli immobili strumentali all'agricoltura è già stata abolita ma nonostante questo il tasso di evasione delle imposte sulla proprietà immobiliare è altissimo. Non voglio parlare dell'aliquota ordinaria che è determinata in funzione del taglio ai trasferimenti ma mi pronuncio sull'aliquota sui terreni agricoli e sulle attività produttive: bisognerebbe dare un segnale positivo al comparto del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura con la riduzione delle aliquote e con l'introduzione di agevolazioni fiscali, per rilanciare le imprese. Auspico pertanto che si possano rivedere le aliquote proposte."

Interviene il consigliere **D'ASCANIO:** "Il nostro gruppo voterà contro questa proposta ed

annunciamo che presenteremo degli emendamenti al bilancio anche sull'IMU terreni agricoli. La tassazione sui cittadini è esasperante, sicuramente tra le più alte se confrontata con la tassazione dei Comuni limitrofi, a fronte di una qualità scadente dei servizi comunali. Per rispondere al consigliere Porfido ritengo che la soppressione dei servizi del Poliambulatorio non può essere giustificata con il taglio del Fondo sanitario da parte del governo nazionale. Occorre ridurre la pressione fiscale adottando misure idonee a combattere l'evasione e l'elusione fiscale.”

Interviene il **SINDACO**: “ Ribadisco che i Comuni limitrofi hanno aliquote più alte delle nostre e non nascondo che nonostante i continui tagli fatti alla spesa, non è stato facile mantenere invariata la tassazione. Io sono stato in prima fila nel tutelare il comparto agricolo quando a fine anno 2014 il governo ha deciso di tassare i terreni agricoli e voglio ricordare che la giunta comunale ha deliberato di proporre ricorso al TAR insieme ad altri Comuni per l'abolizione dell'IMU. Sappiamo com'è andata a finire e cioè che il governo ha adottato un nuovo decreto che ha rivisto i parametri e quindi se oggi i coltivatori di Montenero di Bisaccia non pagano l'IMU è anche grazie all'intervento di questa Amministrazione comunale.”

Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione la proposta.

DICHIARAZIONE DI VOTO

BOZZELLI: “Annunciamo il nostro voto contrario perché è vero che i coltivatori di Montenero non pagano lo 0,76 per effetto delle agevolazioni introdotte dal Governo ma comunque il Comune è libero di abbassare l'aliquota di base”.

Chiede la parola il consigliere **D'ASCANIO** per la dichiarazione di voto. Il Presidente non concede la parola richiamando l'attenzione sull'art. 70 del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale che recita: “dopo che è stata chiusa la discussione può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo. Può altresì prendere la parola per dichiarazione di voto il consigliere che intenda esprimere un voto difforme da quello del gruppo di appartenenza.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

PRECISATO che:

- l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;
- l'articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la legge n. 214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per l'IMU;
- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 6, comma 1°, del decreto legislativo n. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta;

VISTO l'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legge n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono:

- modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 6),
- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 7),

VISTO l'articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, secondo

cui:

- Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2014:

- ALIQUOTA ORDINARIA 0,90 per cento
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,35 per cento
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 per cento

RILEVATO che lo Stato ha notevolmente ridotto i trasferimenti in favore dei Comuni nel corso degli ultimi anni;

RAVVISATA, comunque, la necessità di avere certezza di introitare risorse finanziarie al fine di garantire i servizi essenziali per la cittadinanza (servizi sociali, manutenzioni e riparazioni delle infrastrutture, illuminazione pubblica, trasporti pubblico e scolastico, servizi scolastici e culturali, servizi a domanda individuale, ecc.);

CONSIDERATO che l'abitazione principale dei cittadini viene considerata da questa Amministrazione una necessità e non può essere considerata una ricchezza; pertanto, si ritiene necessario diminuire la pressione tributaria su fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, spostando la tassazione sugli altri immobili;

RIELVATO che i fabbricati rurali strumentali sono esenti IMU ma pagano invece la TASI con aliquota massima pari all'1 per mille;

ACCERTATA la necessità di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per il 2015, così come determinate negli anni pregressi, formulata in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire, come segue:

- aliquota ordinaria 0,90 per cento;
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,35 per cento;
- aliquota terreni agricoli 0,76 per cento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 13/05/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015 con il quale è stato fissato al 30 Luglio 2015 il termine per deliberare il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2015;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bozzelli, D'Ascanio e Palombo), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di approvare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2015:

- | | |
|--|----------------|
| - ALIQUOTA ORDINARIA | 0,90 per cento |
| - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
(CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9) | 0,35 per cento |
| - ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI | 0,76 per cento |

2) di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di € 200,00 annua;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune di Montenero di Bisaccia;

4) di dichiarare il presente atto, con separata votazione e con voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 2 (Bozzelli e D'Ascanio), astenuti n. 1 (Palombo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4 comma del D.L.vo n°267/2000.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 e 147 bis parere di regolarità tecnica: Favorevole

Li, 24-07-2015

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.TO DOTT. PASQUALINO IURESCIA

T.U.E.L. 267/2000 ARTT. 49 e 147 bis parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Li, 24-07-2015

**RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO**
F.TO DOTT. PASQUALINO IURESCIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE
GIUSEPPE MURAZZO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 10.08.2015 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Montenero di Bisaccia, 10.08.2015

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

***** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO *****

Montenero di Bisaccia, 10.08.2015

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.07.2015 perche' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

|| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D.Lgs. 267/2000

Montenero di Bisaccia,

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA